

# Francesco D'Agostino

Presidente centrale dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani

## ALDO MORO E LA TEORIA DEL DIRITTO \*

Aldo Moro è stato un grande statista. Ed è stato, anche, un giurista non meno grande: e proprio in quanto tale voglio qui ricordarlo. Grande giurista, innanzi tutto, sotto un profilo dottrinale: la sua cultura giuridica era ampia, profonda e sottile, come è testimoniato dalle pubblicazioni scientifiche penalistiche che ci ha lasciato e che ancora oggi mantengono un notevole valore, a partire dalle due monografie che l'avevano imposto giovanissimo all'attenzione della penalistica italiana, *La capacità giuridica penale* del 1939 e *La subiettivizzazione della norma penale* del 1942. Ma era grande giurista anche – e a mio avviso soprattutto – per un'altra ragione, più difficilmente esprimibile, meno immediatamente palpabile, ma ben avvertibile per chi si immerga soprattutto nella lettura delle sue lezioni di filosofia del diritto (e a maggior ragione per chi l'abbia conosciuto e frequentato di persona), per una dote oggi profondamente misconosciuta, ma che per i giuristi ha un valore assolutamente fondamentale: la *bontà*. Percepisco, pronunciando questa parola così semplice e coinvolgente, ma anche così problematica, lo stupore di alcuni di voi; non però di coloro che ricordano le splendide parole che pronunciò Papa Paolo VI, il 10 maggio 1978 (il giorno dopo l'assassinio di Moro) prima ricevendo un gruppo di giovani, poi, premettendole al discorso sulla Pentecoste, nell'Aula delle Udienze dei Palazzi Vaticani davanti a un foltissimo gruppo di partecipanti: il Papa, ricordando con espressioni sofferte l'uomo, prima ancora che lo statista, menzionava di Aldo Moro la mitezza, la religiosità e soprattutto –ripetendo più volte questo termine– la *bontà*.

La bontà alla quale voglio fare specifico riferimento è una qualità da intendersi non nella sua dimensione etica, psicologica o emotiva, quanto piuttosto nel suo valore *ontologico*: alludo infatti alla *bontà* quale *via di accesso ottimale alla comprensione della realtà*. Non la curiosità, la freddezza analitica, l'ansia di rivelare verità mal percepibili o addirittura occultate e nemmeno il dubbio, lo spirito critico pervicace e ostinato ci aiutano a conoscere la realtà, ma la bontà e la bontà sola: perché solo la bontà può arrivare a percepire che *il mondo è intriso di bene* e che proprio per questa ragione (e per nessun'altra) *merita di essere conosciuto*. Chi *non ama*, diceva Pascal, non può comprendere il mondo. Ma poiché solo chi è buono è capace di amare, ecco che la bontà va riconosciuta come la cifra, come la chiave ermeneutica fondamentale per la comprensione di tutte le cose, perfino di quelle che più ci turbano, che più ci fanno orrore, come la malattia e la stessa morte. Moro uomo buono, Moro uomo sapiente e forse –si spera presto– Aldo Moro *beato*, dato il recentissimo annuncio che la Conferenza episcopale italiana ha dato il nulla-osta all'avvio del processo canonico di beatificazione, sollecitato da venticinque cardinali e da più di cinquanta vescovi.

---

\* Relazione presentata il 23 settembre 2016 a Maglie (città natale di Aldo Moro) al Convegno di studi organizzato in occasione del Centenario della nascita dello Statista.

Il giurista, più di qualsiasi altro “attore sociale” ha bisogno di vivere in profondità la bontà, perché egli è chiamato ad operare in un mondo che della bontà sembra non sapere che farsene: un mondo pieno di conflitti, di liti, di scissioni, un mondo dominato dalla freddezza delle pretese e delle rivendicazioni, dal desiderio di vendetta (a stento sublimato dal sistema penale), dalla rigida distinzione tra il “mio” (sempre esasperato) e il “tuo” (sempre marginalizzato). Ma Aldo Moro si è sempre mosso, fin dagli anni della sua prima formazione, in un altro orizzonte. Abbiamo molti testi del giovanissimo Moro che ci convincono di tutto questo e che ancora attendono di essere adeguatamente riletti e studiati. Ma abbiamo anche e soprattutto un suo testo fondamentale, quello delle lezioni su *Il Diritto* e su *Lo Stato*, che egli tenne ancora giovanissimo nell’Università di Bari nel 1944-45 e nel 1946-47 (le citerò utilizzando la benemerita edizione dell’editore Cacucci, Bari 1978). Leggendo queste lezioni, vediamo come le sue pagine appaiano segnate non solo da una cultura giuridica fuori del comune, ma da uno *stile*, che Norberto Bobbio seppe percepire ed evidenziare da par suo, quando scrisse che quelle di filosofia del diritto di Moro “non sono lezioni accademiche nel senso usuale della parola. Sono per molta parte espressione di un pathos etico-religioso che dà ad esse un timbro insolito e le trasforma in discorsi vibranti e volti non solo a conoscere o a far riflettere, ma anche a persuadere, a esortare, a scuotere, a suscitare emozioni e a formare convinzioni...una occasione per elaborare e presentare agli studenti la propria concezione della vita e del mondo” (*Diritto e Stato nell’opera giovanile di Aldo Moro*, “Il Politico”, 1980, anno XLV, n° 1, p. 16; questo testo è stato ripubblicato nel volume *Cultura e politica nell’esperienza di Aldo Moro*, a cura di P. Scaramozzino, Milano, Giuffrè, 1982). Bobbio, per la verità, non riesce a non dare un significato *politico* al *pathos etico-religioso* delle pagine di Moro e arriva a confrontarle –nella loro valenza politica, riconducibile ovviamente alla dottrina sociale della Chiesa- con quelle che egli stesso –docente di filosofia del diritto nell’Università di Padova- redasse nel 1942-43 e che pubblicò nel 1945, in cui esponeva –per sua esplicita ammissione- l’ideologia di “Giustizia e Libertà”. Secondo Bobbio, Moro, filosofo del diritto, si faceva promotore del *principio della dignità della persona*, un principio che per il filosofo torinese vedrebbe la convergenza della concezione cristiana della vita con la filosofia laico-razionalistica, segnatamente con quella di ispirazione kantiana, un principio che nascerebbe da una reazione morale, prima che politica e politicamente ben definita, al fenomeno della spersonalizzazione, che era uno dei tratti caratteristici dello Stato totalitario” (p. 9). Da queste parole ben emerge l’interpretazione bobbiana (ovviamente autorevole, ma che io non condivido fino in fondo) di Moro filosofo e teorico del diritto: un autore che con assoluta coerenza avrebbe elaborato una concezione etica del diritto. Ora, è assolutamente vero che dove lo Stato è tutto, la persona è nulla e che l’identità della persona trova la sua radice non nel potere pubblico, ma nell’*ethos* e in particolare nell’*ethos familiare*, come emerge benissimo nel capitolo sulla famiglia nel corso di lezioni morotee dedicato allo Stato. Ma è ancora più vero che ridurre la complessità del pensiero di Moro alla dottrina, tutto sommato tradizionale, del primato della morale sul diritto è estremamente riduttivo e induce anche a cadere nell’errore che quello di Moro sia stato un pensiero pre-moderno, sordo alle istanze della contemporaneità (che per Bobbio erano ovviamente incarnate dall’opera di Kelsen e dalla sua radicale separazione tra il diritto – possibile oggetto di trattazione scientifica- e la morale): un orizzonte antropologico nobile, ma inguaribilmente arretrato, fuori tempo e quindi dottrinalmente inconsistente.

Ma così non è: e valga il vero. Consideriamo uno dei punti cruciali di quella che è generalmente ritenuta la teoria *premoderna* del diritto e cioè la teoria del diritto naturale. E’ stato un giusnaturalista, Aldo Moro? Sembra che la risposta più ragionevole debba essere quella affermativa: come poteva Moro non essere un giusnaturalista, considerando che il paradigma della legge naturale era quello dominante, da secoli e secoli, nella dottrina cattolica? Come poteva non rivelarsi accanito avversario del giuspositivismo, considerando che questa dottrina aveva, sia pure secondo modalità a volte controintuitive e paradossali, qualificato il pensiero giuridico ufficiale del ventennio fascista? Ma le cose non sono così semplici. I riferimenti adesivi alla dottrina del diritto

naturale non mancano di certo nelle lezioni morotee di filosofia del diritto, ma sono molto più sottili e innovativi di quanto non si possa sulle prime immaginare e ci impediscono di arruolare frettolosamente Aldo Moro nella schiera dei giuristi di stretta osservanza dottrinale cattolica (qualcosa del genere si potrebbe osservare a carico del mio compianto maestro, Sergio Cotta, che si vide precluso l'accesso all'insegnamento all'Università Cattolica di Milano a causa del suo *imperfetto* approccio al giusnaturalismo tomista). Di quanto sia stato personale il giusnaturalismo di Moro si è accorto Stefano Rodotà, in quel suo recente, singolare libro che è *Diritto d'amore* (Roma-Bari, Laterza, 2015, p. 119). Moro, ricorda Rodotà, ebbe un ruolo decisivo all'Assemblea costituente, nella formulazione dell'art. 29 della Costituzione e in particolare nell'assunzione dell'espressione *società naturale* con riferimento alla famiglia. Ma, osserva Rodotà, Moro avrebbe esplicitamente circoscritto la portata del riferimento alla *società naturale*, sottolineando che questa espressione non andava intesa come se attraverso di essa si volesse veicolare una *definizione* giusnaturalistica della famiglia; si trattava piuttosto con essa "di definire la sfera di competenza dello Stato, nei confronti di una delle formazioni sociali alle quali la persona umana dà liberamente vita" (Camera dei Deputati, *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea costituente*, Camera dei deputati, Roma 1970. vol. VI, p. 102). In altre parole, il diritto naturale emergerebbe, nel pensiero di Moro, non come un super-ordinamento metafisico e trascendente, ma come un grande paradigma di rilievo più sociale che filosofico, finalizzato a stabilire limiti invalicabili all'autorità dello Stato e del diritto che da esso necessariamente promana, il diritto positivo. Una visione, questa, non lontana, in definitiva, da quella che venne delineando negli anni Cinquanta del secolo scorso, e ancor più negli anni Sessanta, il grande maestro bolognese di filosofia del diritto, Guido Fassò.

Ancora una volta, però, credo che in tal modo non riusciamo davvero a mettere a fuoco la specificità del giusnaturalismo moroteo. Non c'è dubbio che Moro ritenesse preziosissimo il riferimento al diritto naturale in chiave *funzionale*, di controllo del diritto positivo: lo dimostrano le considerazioni che egli elabora in merito al tema della *rivoluzione*, che egli ritiene perfettamente giustificabile quando emerga un divario incolmabile tra il diritto positivo e il diritto naturale. Ma questa caratterizzazione funzionale del diritto naturale ha bisogno di un fondamento meta-funzionale, che non è scorretto qualificare come *ontologico*. Leggiamo insieme un passo decisivo delle lezioni morotee: "Vi sono tali mutamenti nel corso della storia, che talvolta la frattura tra la verità che vien proposta come criterio per l'azione e quella che in effetti vive nella coscienza dei consociati è troppo rilevante, perché un pacifico migliore assetto di leggi, pur nel mutamento, in stretto collegamento con quelle che le hanno precedute, possa saldarla". Il termine chiave di questo brano è *verità*: quella verità che emerge non dalle speculazioni intellettuali, ma dall'ordine stesso delle azioni umane, che alla verità devono ispirarsi e della verità devono nutrirsi. Ascoltiamo ancora Moro: "Il diritto naturale non può non essere in qualche misura positivo; esso si risolve infatti, ben lungi dal perdersi in una astrazione, nelle concretissime azioni che si svolgono in una determinata esperienza sociale, ispirata alle esigenze universali ed irriducibili della coscienza umana, incidenti su altre azioni nella tipica forma di 'socializzazione'". Qui emerge chiaramente quella che lo stesso Moro chiama la *rettifica* alla concezione tradizionale del diritto naturale: questo non può essere inteso come un diritto pietrificato, fuori dalla storia, essendo piuttosto "un diritto che nasce ed avanza" a fronte del quale il diritto positivo è sempre, in qualche modo, "un diritto che muore". "Non v'è sistema di diritto positivo, nel quale non vada sorgendo un diritto nuovo, naturale, che lo corrode" (p. 53). E' per questo che nel pensiero di Moro la rivoluzione (tema al quale egli dedica un intero capitolo del corso sullo *Stato*: cfr. pp. 226-234) ha una sua legittimità: ha una sua ovvia legittimità quella rivoluzione *perpetua e pacifica* che è l'adattamento continuo del diritto alle

esigenze della giustizia e che perciò può anche essere denominata *evoluzione*, ma possiede anche la sua pur tragica legittimità la rivoluzione *tout court*, la rottura violenta dell'ordinamento costituito, che va intesa non come l'esito della lotta tra due ordini normativi (quello positivo e quello naturale), ma come il prodotto del conflitto, a volte irrefrenabile, tra la *verità che vive nelle coscienze dei consociati* e quella *verità* (che andrebbe piuttosto qualificata come *pseudo-verità*), che indebitamente *vien proposta e imposta come criterio per l'azione* dal legislatore. “Evoluzione e rivoluzione sono entrambe la vicenda del diritto naturale che sostituisce compiutamente, a poco a poco o di colpo, il diritto positivo; son cioè la vicenda della vittoria del diritto positivo naturale (nuovo e fresco) sul diritto positivo innaturale e cioè superato dal corso storico o comunque in contrasto con una più limpida intuizione della verità della legge” (p. 52).

Non possiamo quindi concordare con Bobbio, quando, attraverso i suoi occhiali kelseniani, riconduce la dottrina di Moro al paradigma della fondazione *etica* del diritto. Non c'è dubbio che il criterio morale sia, e le parole di Moro sono assolutamente esplicite al riguardo, *la sola valida fonte normativa della coscienza umana* e che quindi l'agire giuridico sia sempre in definitiva, per lui, *un agire eticamente orientato*. Ma – e questo è il punto decisivo – non c'è dubbio che per Moro *agere sequitur esse* e che per lui l'etica non possa essere intesa come un mero *sistema di valori* che pretendano di autofondarsi. Essa è piuttosto la stessa natura ontologica umana che opera e agisce in quanto *intelligenza realizzantesi nella storia* (*Il Diritto*, p. 12), caratterizzata da una *costruttività operosa*, “esplicata in aderenza ad una intima verità che ne rappresenta la ragion d'essere” (ivi) e vincolata da un dovere di fedeltà verso quello che è il suo stesso bene. Un operare e un agire – quello umano – che può anche rivolgersi contro se stesso, perché, come scrive Moro nel capitolo sulla *Funzione giurisdizionale* del corso sullo *Stato*, la possibilità immanente dell'errore e del male può condurre il soggetto a tal punto “che egli più non riesce da sé solo *a dare alla propria vita la legge di verità, fuori della quale essa è nulla*” (p. 195). La libertà umana è tale, che essa può servire “a costruire come a distruggere. Ma la vera libertà è quella che salva e non quella che disperde le ragioni della vita” (p. 123). Qui trova le sue radici la teoria di quel fenomeno che è l'*illecito*, che Moro, nel penultimo lucidissimo capitolo del corso di filosofia del diritto dedicato al *Diritto*, non esita a qualificare come intimamente *contraddittorio*, perché “l'atto illecito reca in sé il diritto, in quanto lo contraddice nella sua esigenza di ordine, la quale malgrado ogni sforzo contrario, irresistibile, pugnace, condanna l'atto contraddittorio e lo sgretola e ne contrassegna l'assurda ed equivoca pretesa di essere” (p. 120), confermando in tal modo che “il diritto non è una brutale meccanica di forze contro forze, ma è un processo di libertà, che conosce semmai deviazioni, ma si riprende e ritorna in una linea diritta di verità” (p. 122). Affermazioni, queste, che non vanno intese come se fossero contrassegnate da un ingenuo e volontaristico ottimismo prassistico, ma che appaiono da una parte contrassegnate dalla consapevolezza che l'essenziale unità della vita è attraversata costantemente da tragiche fratture, ma dall'altra che “la verità ha da essere nell'uomo e per l'uomo la suprema ricchezza della vita; perché l'errore ha da essere fugato e il male vinto, perché sia in ciascuno la pace della riconquistata verità che implica poi la ricostituita unità degli uomini nella verità che sia norma all'azione puntuale del soggetto” (p. 195).

Ho fatto riferimento alla categoria della *verità* come categoria ermeneutica essenziale per la comprensione del pensiero giuridico di Moro. Ed ho chiaramente insistito come per Moro questa categoria si incroci, e non si contrapponga, a quella della *storicità del diritto*. E' indubbio che la storia è continuità, fluidità di esperienze e di vicende multiformi, che non possono mai ripetersi nelle stesse forme e nelle medesime configurazioni, mentre il diritto è ordinariamente ritenuto alla stregua di una prassi che pretende di cristallizzare la storia e istituzionalizzarne i tanti attimi che la

compongono, tutti reciprocamente autonomi, per renderli, per dir così, *sovrapponibili*. Ma non è così per Moro, che particolarmente nel capitolo delle lezioni sul *Diritto* dedicato all'*interpretazione* (pp. 69-74), dopo aver correttamente esposto i criteri grammaticali e logici, cioè scientifici, dell'*interpretazione*, assume quelli che egli chiama criteri *integrativi* della stessa (quelli cioè storici, teleologici, sociologici, ecc.), come determinanti, insistendo sul fatto che il mondo storico delle azioni si regola da sé, né si lascia deformare dalle schematizzazioni legali (p. 71). Interpretare è certamente, in buona sostanza applicare la norma al fatto, ma questo “val quanto...volere secondo un libero, attuale, significativa indirizzo, volere con la coscienza di incidere in tal modo adeguatamente nella realtà storica” (ivi). Qui la filosofia del diritto di Moro tocca il suo vertice, quando mostra come l'*interpretazione* ha un evidente significato creativo, ha “un’emotività, un sapore di nuovo” che egli non esita a ricondurre alla scuola del *diritto libero* e alle correnti dottrinali che presentano non solo il giudice, ma tutti i soggetti dell’esperienza giuridica come attivi *determinatori* della legge dell’azione, anziché come passivi strumenti di meccanica applicazione della norma al fatto. La formula con la quale Aldo Moro sintetizza queste sue riflessioni è esemplare: *l’ interpretazione, opera di tutti i momenti e di tutti i soggetti, è perenne e libera creazione della normalità sociale* (p. 73).

L’impegno di Moro giurista e l’impegno di Moro intellettuale e politico cattolico si rivelano, a questo punto, convergenti, al punto di essere sovrapponibili: se il dovere del giurista è quello di garantire l’ordine sociale, difendendo e nello stesso tempo fluidificando l’ordinamento normativo, l’impegno dell’intellettuale e del politico cattolico certamente si è manifestato in lui come un impegno a “vivere nella storia” con tutta la sensibilità sociale ed ecclesiale di uno spirito credente e nello stesso tempo profondamente laico. Queste due forme di impegno in Aldo Moro non sono mai entrate in contrasto tra loro, perché egli sapeva benissimo come il mistero dell’incarnazione imponga al cristiano una doppia fedeltà, al cielo e alla terra, a Dio e agli uomini, alla storia e al diritto. Come ogni altra grande coscienza cristiana, Moro non può non aver sempre tenuto presente la più radicale delle domande che Cristo abbia mai rivolto ai suoi discepoli: “Perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto? ” (Lc 12,57). Il giurista, quando sente come rivolta personalmente a lui questa domanda, che è un invito ad immergersi nella storia, a fronteggiarla, a misurarsi con essa per farvi fruttificare opere di bontà, e riesce a prenderla fino in fondo sul serio, comprende che ciò che gli viene richiesto non è di marginalizzare il diritto e meno che mai escluderlo dalla storia concreta degli uomini (come diverse volte è avvenuto, quando malintesi misticismi hanno preteso di imporre ai credenti scelte esistenziali radicali), ma di *salvarlo*, come esperienza umana preziosa e insostituibile. Ogni generazione ha bisogno di maestri che l’aiutino a operare per la salvezza del diritto. Aldo Moro è stato uno di questi maestri e la gratitudine che dobbiamo avere nei suoi confronti non può che essere sincera e profonda.